

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA DI NUMERO 45 CENTRALINE  
METEOROLOGICHE, APPARATI DI TARATURA IN CAMPO DELLE STAZIONI E ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER  
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA”**

**tra**

**SMA CAMPANIA Spa** – con sede in Napoli, Centro Direzionale Isola E7 P.IVA – C.F. n. 07788680630, in persona dell’Amministratore Unico dott. Raffaele Scognamiglio, in prosieguo anche denominata più semplicemente “Committente”

**e**

\_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_

P.IVA – C.F. \_\_\_\_\_, in persona del

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ in prosieguo anche denominata più semplicemente “Affidatario”.

**premeso**

- che con bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n. 07 del 16/01/2015, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul profilo del committente [www.smacampania.info](http://www.smacampania.info), il Committente ha indetto una gara pubblica per l’affidamento della “Fornitura di numero 45 Centraline Meteorologiche, apparati di taratura in campo delle stazioni e attività di formazione per installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria”, così come specificato nel Disciplinare di gara pubblicato sul sito web [www.smacampania.info](http://www.smacampania.info);
- che il soggetto indicato in epigrafe è risultato aggiudicatario della predetta gara e conseguentemente affidatario della fornitura prevista nel bando di gara e negli ulteriori atti e documenti di cui agli artt. 2 e 3 del presente contratto;
- che l’aggiudicatario ha dimostrato il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e ha prestato la cauzione definitiva a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, nelle forme e nella misura richiesta dal Disciplinare di gara, a mezzo di polizza fideiussoria che costituisce l’allegato n. 1 al presente contratto;
- che sono state positivamente espletate le verifiche antimafia secondo la normativa vigente;
- che, conseguentemente, può procedersi alla stipula del contratto.

\* \* \* \* \*

Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e stipula quanto segue.

**ARTICOLO 1**

**Valore giuridico delle premesse e degli allegati**

1. Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed hanno ad ogni effetto valore di patto.

**ARTICOLO 2**

**Normativa di riferimento**

1. Nello svolgimento della fornitura oggetto del presente affidamento, l'Affidatario deve fare riferimento alla normativa comunitaria e alla normativa nazionale applicabile in materia.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) il Codice dei Contratti, approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, da ora in poi "Codice dei Contratti";
- b) il regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 approvato con D.P.R. n. 207/2010, da ora in poi "Regolamento generale".

2. Dovranno, comunque, essere presi in debita considerazione tutti i documenti informativi od orientativi, le direttive, le istruzioni e gli altri atti – comunque denominati – adottati od adottandi, con riferimento alle attività ed adempimenti di cui trattasi, da tutti i soggetti aventi competenza istituzionale in materia.

### **ARTICOLO 3**

#### **Disciplina contrattuale del rapporto**

1. Il rapporto è regolato dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti, che si applicheranno, in casi di discordanza, nell'ordine qui appresso indicato:

- il presente contratto;
- il Bando e il Disciplinare di gara;
- il Capitolato tecnico (allegato n. 2 al presente contratto);
- l'offerta economica presentata dall'Affidatario in sede di gara (allegato nn. 3 al presente contratto);
- le norme e i documenti richiamati nel presente contratto e nei documenti sopra menzionati.

2. I predetti documenti ed elaborati fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, e l'Affidatario dichiara espressamente di ben conoscerli e di accettarli in ogni loro parte.

### **ARTICOLO 4**

#### **Oggetto del Contratto**

1. Il Committente affida con il presente contratto all'Affidatario, che accetta, la "Fornitura di numero 45 Centraline Meteorologiche, apparati di taratura in campo delle stazioni e attività di formazione per installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria".

2. L'Affidamento oggetto del presente contratto si specifica nelle seguenti attività:

**A. Fornitura di numero 45 Centraline Meteorologiche, apparati di taratura in campo delle stazioni;**

**B. Attività di formazione per installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria**

3. L'Affidatario si obbliga a cedere al Committente la proprietà piena di tutti i prodotti sviluppati nell'ambito del servizio oggetto del presente contratto, fermo restando quanto previsto al successivo art. 13 del presente contratto.

4. Le attività elencate sono specificate, in dettaglio, nel Capitolato tecnico, allegato al presente contratto nonché pubblicato sul sito web [www.smacampania.info](http://www.smacampania.info).

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e smi, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per il presente appalto è **5933257690**

### **ARTICOLO 5**

#### **Gruppo di lavoro**

1. Deve essere costituito un gruppo di lavoro misto, composto dai responsabili del progetto dell'Affidatario e del Committente, che ne seguirà tutte le fasi. Tale gruppo di lavoro può riunirsi, a discrezione del Committente o su richiesta formale dell'Affidatario, presso la sede indicata dal Committente stesso.

2. L'Affidatario deve nominare un proprio Responsabile di progetto al quale vengono affidate le mansioni di supervisione e coordinamento delle attività svolte dall'Affidatario stesso nell'esecuzione della fornitura. Il Responsabile di progetto rappresenta il referente unico del corrispondente Responsabile di progetto nominato dal Committente e garantirà tra l'altro la necessaria assistenza consulenziale al Committente al fine delle interazioni con sistemi di organizzazioni sociali, enti ed istituzioni.

## **ARTICOLO 6**

### **Esatta conoscenza del servizio da eseguire**

1. L'Affidatario dichiara espressamente di aver esaminato con la massima cura e attenzione il Bando e il Disciplinare di gara, nonché gli atti, i provvedimenti, le circolari e i documenti ivi richiamati, e di essersi reso conto esattamente della fornitura da effettuare, delle sue particolarità, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione della medesima.

## **ARTICOLO 7**

### **Luogo di esecuzione del contratto**

Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite presso la sede dell'Affidatario, del Committente o di altri soggetti a ciò autorizzati dal Committente stesso.

## **ARTICOLO 8**

### **Corrispettivo dell'affidamento**

1. Il corrispettivo, inteso quale costo forfettario ed onnicomprensivo della fornitura richiesta con riferimento a tutte le attività previste nel presente contratto, è stabilito in euro 200.000,00 (duecentomila/00) al netto d'IVA, corrispondente all'importo offerto in sede di gara dall'Affidatario, ivi compresi gli oneri della sicurezza pari ad € 2000,00.

2. Il corrispettivo è fisso e invariabile, e come tale si intende comprensivo di ogni onere o spesa occorrente per l'esecuzione della fornitura. Il prezzo contrattuale deve intendersi comprensivo di oneri fiscali e di ogni altro onere dovuto dall'appaltatore sulla base delle norme in vigore in connessione con l'esecuzione del contratto, ivi compresi i costi di trasporto per la consegna della merce presso il luogo della fornitura.

3. Non si procederà alla revisione prezzi, né troverà applicazione al presente contratto l'art. 1664, primo comma, del codice civile.

## **ARTICOLO 9**

### **Modalità di pagamento**

1. Il Committente corrisponderà all'Affidatario l'importo di cui all'articolo precedente secondo le seguenti specifiche modalità:

1. L'importo complessivo sarà corrisposto entro trenta giorni dal rilascio del certificato di verifica di conformità della fornitura, reso ai sensi dell'art. 322 del D.P.R. 207/2010.

2. I predetti importi verranno corrisposti dal Committente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato a “\_\_\_\_\_” presso “\_\_\_\_\_”, codice IBAN \_\_\_\_\_.

## **ARTICOLO 10**

### **GARANZIA FIDEIUSSORIA – Cauzione definitiva**

Per la stipula del contratto ed a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte l'esecutore del contratto ha costituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del d.lgs. n. 163/2006, cui espressamente si rinvia, garanzia fideiussoria n..... rilasciata in data.....dalla Società.....corrispondente al 10% dell'importo di appalto (I.V.A. esclusa) a garanzia di tutti gli obblighi assunti col presente atto.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato, incompleto o inesatto adempimento del contratto. La garanzia fideiussoria prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di applicazioni di penali o risarcimenti in favore della SMA Campania Spa, l'affidatario è tenuto al reintegro entro quindici giorni dalla richiesta della SMA stessa, nella misura pari alla riduzione della cauzione medesima e in proporzione alle obbligazioni ancora da adempiere.

In caso d'inadempimento a tale obbligo la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La Stazione Appaltante ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiara di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Aggiudicataria per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà al termine del contratto, subordinatamente all'accettazione, espressa in forma scritta, da parte della Stazione Appaltante di tutte le forniture rese e previa deduzione di eventuali crediti verso l'Aggiudicataria.

## **ARTICOLO 11**

### **Tempi di esecuzione – Penali**

1. L'esecuzione della fornitura dovrà concludersi in tutte le sue parti entro 60 giorni dalla stipula del contratto. Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di € 200,00.

L'applicazione delle penali non comporta alcuna limitazione dell'obbligo dell'Affidatario di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore all'importo della penale medesima. Qualora l'ammontare delle penali dovesse superare il 10% dell'importo contrattuale il Committente provvederà alla risoluzione in danno del contratto riservandosi di valutare il danno cagionato dalle inadempienze commesse dall'affidatario.

### **GARANZIE**

La Ditta si impegna a garantire la strumentazione per un periodo di 24 mesi dalla data di positivo collaudo. Il sistema dovrà essere privo di difetti e dovrà possedere tutti i requisiti definiti dalle specifiche tecniche indicate nel Capitolato Tecnico nonché essere conforme ai criteri di qualità previsti dalla normativa CE.

## **ARTICOLO 12**

### **Collaudo - Verifica e controllo della fornitura**

Entro 10 giorni dal termine della fornitura prevista, il Direttore dell'esecuzione del contratto effettuerà la verifica della corretta esecuzione della fornitura dei beni di cui trattasi. Le conclusioni delle verifiche saranno fatte risultare da processo verbale.

Entro 10 giorni dalla data di consegna e posa in opera dell'apparecchiatura l'Amministrazione effettua, tramite il Direttore dell'esecuzione del contratto, la verifica in contraddittorio della strumentazione al fine di constatare che la stessa presenti le caratteristiche previste dal contratto. Le conclusioni della verifica sono fatte risultare dal processo verbale, redatto in contraddittorio e firmato dagli incaricati dell'Amministrazione e del Fornitore. In caso di esito positivo l'apparecchiatura è a disposizione dell'Amministrazione a decorrere dal giorno successivo a quello della redazione del processo verbale.

Quando l'apparecchiatura non superi le prescritte prove funzionali, la verifica è ripetuta con le stesse condizioni e modalità, con eventuali oneri a carico dell'impresa entro 10 giorni.

Qualora l'apparecchiatura non superi neanche queste ultime prove nel termine previsto, la SMA Campania può a proprio insindacabile giudizio:

- richiedere al Fornitore di mettere a disposizione, entro 15 giorni, apparecchiature aggiuntive idonee a superare le prove di collaudo;
- risolvere il contratto per la parte di fornitura non accettata al collaudo, salvo il diritto all'ulteriore danno subito, intimare al Fornitore di ritirare a proprie spese l'apparecchiatura che non ha superato la prova;
- commettere la fornitura ad altra impresa, in danno, secondo le norme del codice civile.

Qualora, invece, le operazioni di collaudo pongano in evidenza solo inconvenienti che, a giudizio del Direttore dell'esecuzione del contratto, possono essere eliminati, il Fornitore assume l'obbligo di:

- eliminare gli inconvenienti entro 15 giorni dalla data del verbale di collaudo;
- richiedere un nuovo collaudo, non appena eliminati gli inconvenienti.

### **ARTICOLO 13**

#### **Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito - Subappalto**

1. È fatto assoluto divieto all'Affidatario di cedere ad altri, l'esecuzione di tutto o di parte del contratto. La violazione di tale divieto comporta la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del successivo art. 18, con rivalsa sulla cauzione presentata.

2. L'Affidatario può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all'accettazione espressa da parte del Committente. E' fatto, altresì, divieto all'Affidatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

3. Fermo quanto sopra, l'Affidatario si impegna in ogni caso a garantire l'espletamento del servizio oggetto del presente affidamento mediante il medesimo gruppo di lavoro indicato in sede di offerta. Tale circostanza può essere oggetto di specifica verifica da parte del Committente.

### **ARTICOLO 14**

#### **Riservatezza**

1. L'Affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e in quanto Responsabile del trattamento dei dati gestiti nell'ambito delle prestazioni oggetto del presente contratto, assume l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati

e le informazioni di cui venga in possesso nell'espletamento del servizio, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento e si impegna, altresì, a garantire il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle prestazioni contrattuali. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza devono essere rispettati per i due anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. È in facoltà del Committente verificare il rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo. Il mancato adempimento di tale obbligo rappresenta colpa grave e sarà considerato motivo per la risoluzione del contratto da parte del Committente ai sensi del successivo art. 18.

## **ARTICOLO 15**

### **Risoluzione del contratto**

1. È in facoltà del Committente di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- a) qualora per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nei documenti contrattuali, l'Affidatario comprometta l'esecuzione a regola d'arte del servizio;
- b) qualora l'Affidatario non ottemperi a quanto ordinato nel termine fissato di cui al precedente art. 15;
- c) quando risulti accertato il mancato rispetto della disciplina regolante la cessione del contratto ed il subappalto di cui al precedente art. 16;
- d) qualora venga meno la garanzia fideiussoria prevista nel precedente art. 11;
- e) in caso di mancata reintegrazione della cauzione di cui al precedente art. 11;
- f) in caso di liquidazione dell'Affidatario, di cessazione di attività, di amministrazione straordinaria, oppure nel caso fallimento o altra procedura concorsuale ad esso equiparata;
- g) in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Affidatario in sede di gara ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000.

2. In caso di risoluzione del contratto per colpa dell'Affidatario, il Committente avrà diritto al risarcimento del danno e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva.

## **ARTICOLO 16**

### **Controversie**

1. Qualsiasi controversia o contestazione comunque relativa all'esecuzione del servizio non consentirà all'Affidatario di sospendere la prestazione, né di rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute.

2. Per le eventuali controversie che non potessero essere preventivamente composte in via bonaria, le parti dichiarano di indicare in via esclusiva quale Foro competente quello di Napoli, sede legale della SMA Campania Spa.

3. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

## **ARTICOLO 17**

### **Obblighi derivanti dal protocollo di legalità**

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione Campania e la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, l'Aggiudicataria si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

## **ARTICOLO 18**

### **Spese contrattuali – Registrazione – Condizione risolutiva**

1. Sono a carico dell' Affidatario tutte le spese di copia, bollo, registrazione, nonché qualsiasi spesa e adempimento fiscale inerente la stipula del presente contratto, ed ogni altra spesa concernente l'esecuzione del presente contratto.

Il presente contratto è sottoposto a registrazione fiscale ai sensi della normativa vigente.

2. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

## **ARTICOLO 19**

### **R.U.P.**

Il Responsabile del procedimento è l'ing. Michele De Figlio, Responsabile dell'Ufficio Acquisti e Logistica della SMA CAMPANIA Spa.

## **ARTICOLO 20**

### **Consenso al trattamento dei dati**

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

2. Il Committente tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. n. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Napoli, \_\_\_\_\_

Il Committente

(\_\_\_\_\_)

L'Affidatario

(\_\_\_\_\_)

L'Affidatario dichiara di ben conoscere e approvare in modo specifico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile i seguenti articoli del presente contratto di appalto:

- art. 8 (Variazioni del servizio);
- art. 9 (Corrispettivo dell'affidamento);
- art. 10 (Modalità di pagamento);
- art. 12 (Tempi di esecuzione – Penali);
- art. 14 (Sospensione e proroghe);
- art. 16 (Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito - Subappalto);

- art. 19 (Controversie).

Napoli, \_\_\_\_\_

L'Affidatario

(\_\_\_\_\_)

*Allegato n. 1: polizza fideiussoria*

*Allegato n. 2: Capitolato tecnico*

*Allegato n. 4: offerta economica*